



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 247 DEL 28/07/2025

OGGETTO: INTERDIZIONE DI PORZIONE DI GIARDINO PRIVATO PRESSO SALITA PRELI CIV. 30 (MAPPALE NCT A-5-437) E DI PORZIONE DI SEZIONE DI STRADA PEDONALE SOPRASTANTE, CAUSA MURO PERICOLANTE.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Premesso che:

- in data 23/07/2025 personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità interveniva a seguito di richiesta di intervento da parte dei Vigili del Fuoco in Salita Preli nei pressi del civ. 30 per muro di sostegno della strada pedonale e del relativo parapetto pericolanti;
- in sede di sopralluogo si è constatato che il tratto di muro di sostegno e il relativo parapetto posto tra la strada pubblica Salita Preli (altezza civico 30) e il sottostante terreno (mappale NTC A-5-437) presenta una evidente lesione orizzontale per tutta la sua lunghezza a una quota inferiore a quella del piano stradale, con un pronunciato fuori piombo del parapetto verso la pubblica via; il muro presenta altresì altre varie fessurazioni;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, di concerto con il capo squadra dei VVF, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, si sono disposte le seguenti interdizioni, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi attestate da parte di tecnico abilitato:
 - Interdizione parziale di terreno per le aree sottostanti il muro oggetto di dissesto nella particella riportata al catasto terreni Sezione A foglio 5 mappale 437;
 - Interdizione porzione della pedonale Salita Preli lungo il tratto di parapetto oggetto di

Documento sottoscritto digitalmente

segnalazione con conseguente restringimento della sezione stradale;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica - prot. 0369155.I del 24/07/2025 - relativa al sopralluogo del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità del 23/07/2025, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di interdizione e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 giusta Nota Prot. 0366238.U del 23/07/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;

- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 23/07/2025 dall'Ufficio Pubblica Incolumità, e successivamente con la nota prot. 0366238.U del 23/07/2025, l'interdizione con divieto di accesso, causa pericolo esterno e fino a ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da tecnico abilitato, relativamente a:

- porzione di terreno NCT A-5-437 sottostante il muro oggetto di dissesto;
- porzione della pedonale Salita Preli lungo il tratto di parapetto oggetto di segnalazione con conseguente restringimento della sezione stradale;

come rappresentato dall'allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità territoriale Valbisagno - ed al Municipio 4 Media Valbisagno, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- ad Aster Genova, per conoscenza;
- alla Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri, Vallate, per conoscenza;
- alla Direzione Strade, per conoscenza e competenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Si rappresenta che la violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

ORDINANZA DEL SINDACO



COMUNE DI GENOVA

OGGETTO: INTERDIZIONE DI PORZIONE DI GIARDINO PRIVATO PRESSO SALITA PRELI CIV. 30 (MAPPALE NCT A-5-437) E DI PORZIONE DI SEZIONE DI STRADA PEDONALE SOPRASTANTE, CAUSA MURO PERICOLANTE.

ALLEGATO GRAFICO



Figura 1 – individuazione di massima delle aree oggetto di interdizione